



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 15.12.2003  
COM(2003) 782 definitivo

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE  
AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO**

**Relazioni degli Stati membri sui comportamenti che violano gravemente le norme della  
politica comune della pesca individuati nel 2002**

## 1. INTRODUZIONE

Il regolamento (CE) n. 1447/1999 del Consiglio<sup>1</sup> ha stabilito un elenco dei tipi di comportamento che violano gravemente le norme della politica comune della pesca. Le violazioni riprese nell'elenco si riferiscono ai principali obblighi imposti dalle norme comunitarie in materia di conservazione degli stock, nonché di controllo e commercializzazione dei prodotti della pesca. Elenchi analoghi sono stati adottati anche dalle organizzazioni regionali per la pesca, come ad esempio la NAFO. Data la gravità di queste violazioni, le autorità nazionali sono chiamate ad applicare sanzioni “adeguate, efficaci e dissuasive”.

Al fine di garantire la trasparenza nel settore, gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione i provvedimenti adottati nei confronti delle infrazioni riscontrate. L'esame di queste informazioni dovrebbe consentire un raffronto tra Stati membri per quanto riguarda i provvedimenti presi nei confronti degli operatori sospettati di aver commesso “infrazioni gravi”, nonché il carattere efficace e dissuasivo delle sanzioni eventualmente applicate. L'obiettivo del legislatore è di garantire parità di condizioni tra gli operatori della pesca aumentando quindi la loro fiducia nelle autorità di controllo a livello dell'Unione europea e incitandoli a rispettare le norme comunitarie sulla conservazione delle risorse della pesca.

La procedura per comunicare questi dati alla Commissione è stabilita nel regolamento (CE) n. 2740/1999 della Commissione<sup>2</sup>. Per ogni “infrazione grave” individuata dalle autorità di controllo nazionali e messa a verbale, lo Stato membro deve comunicare alla Commissione la natura e gli elementi costitutivi dell'infrazione (data, zona/porto, bandiera/nazionalità), il tipo di procedura avviata (amministrativa - penale), le decisioni delle varie istanze e la natura delle sanzioni applicate (importo dell'ammenda - ritiro dell'autorizzazione di pesca - sequestro delle catture o attrezzi).

La Commissione fa riferimento ai dati trasmessi dagli Stati membri e relativi a comportamenti che violano gravemente le norme della PCP e per i quali è stata avviata una procedura nel 2002. La presente comunicazione è la terza del genere; la Commissione ha presentato i corrispondenti dati per il 2000 nella comunicazione del 12 novembre 2001<sup>3</sup> e per il 2001 nella comunicazione del 5 dicembre 2002<sup>4</sup>. Nel presente documento la Commissione non intende esprimere commenti sul rispetto delle norme della PCP da parte degli Stati membri, né sull'esattezza delle relazioni presentate dagli Stati membri circa i comportamenti che violano gravemente le norme della PCP. Essa si riserva di farlo nella prossima “Relazione sul controllo dell'applicazione della politica comune della pesca”.

## 2. COMUNICAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALL'ANNO 2002

Gli Stati membri dovevano comunicare alla Commissione, entro il 31 marzo 2003, le informazioni relative ai casi individuati nel 2002; per facilitare l'elaborazione dei dati, le informazioni debbono essere trasmesse per via elettronica e secondo il

---

<sup>1</sup> GU L 167 del 2.7.1999, pag. 5.

<sup>2</sup> GU L 328 del 22.12.1999, pag. 62.

<sup>3</sup> COM(2001) 650 del 12.11.2001.

<sup>4</sup> COM(2002) 687 del 05.12.2002.

formato elettronico presentato dalla Commissione alla riunione del gruppo di esperti per il controllo della pesca del 21 febbraio 2001 (documento di lavoro: FIDES II Message Definition<sup>5</sup>).

Per evitare alcuni problemi tecnici emersi durante l'elaborazione dei dati trasmessi dagli Stati membri negli anni precedenti, che avevano reso alcune comunicazioni parzialmente inutilizzabili, è stata inoltre inviata, in data 6 marzo 2003, una lettera a tutti gli Stati membri che li invitava a rispettare le seguenti regole:

- i dati relativi alle infrazioni per le quali la relativa procedura, avviata nel 2000 o nel 2001, si è conclusa nel 2002, debbono essere trasmessi separatamente dai dati relativi alle infrazioni per le quali la procedura è stata iniziata nel 2002;
- qualora venga avviata una procedura amministrativa o penale da parte di uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata individuata l'infrazione, è il primo che deve indicare l'infrazione nella propria comunicazione;
- nell'indicare la zona nella quale è stata commessa l'infrazione occorre utilizzare i codici CIEM e, qualora non fossero disponibili (come ad esempio nel Mediterraneo) i codici FAO. Se l'infrazione è avvenuta in acque territoriali è sufficiente indicare “acque territoriali”, mentre se è stata commessa in acque di competenza di un'organizzazione regionale per la pesca, occorrerà indicare tale organizzazione;
- nell'indicare il porto nel quale è stata da ultimo riscontrata l'infrazione occorre utilizzare il codice NUTS<sup>6</sup> 3;
- per consentire un calcolo più preciso della media delle ammende comminate, in caso di constatazione di un cumulo di infrazioni occorrerebbe istruire una pratica per ciascuna infrazione. Qualora ciò non fosse possibile per motivi pratici o giuridici, questi casi debbono essere segnalati alla Commissione.

Oltre a quanto richiesto dal regolamento della Commissione, gli Stati membri sono stati pregati di fornire ulteriori informazioni che consentano un'analisi più precisa della situazione nella Comunità. A tal fine, essi sono stati invitati a comunicare, in una nota separata:

- le disposizioni nazionali relative ai tipi di infrazioni gravi elencati nel regolamento (CE) n. 1447/99, con l'indicazione delle sanzioni previste (compresa la sanzione minima e la sanzione massima e la possibilità di confisca delle catture e/o degli attrezzi);
- il valore giuridico delle diffide verbali e scritte, nonché la relativa base giuridica;
- il numero complessivo di navi ispezionate nel 2002, in mare e in porto;
- il numero complessivo delle imprese di pesca e dei centri d'asta ispezionati nel 2002;

---

<sup>5</sup> FIDES: Fisheries Information Data Exchange System.

<sup>6</sup> NUTS: Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica.

- le specie maggiormente interessate dalle infrazioni (utilizzando il codice FAO);
- la durata media di una procedura amministrativa e/o giudiziaria a decorrere dall'istruzione della pratica fino alla conclusione della procedura;
- le misure legislative adottate o proposte nel 2002 per rendere i controlli più efficaci.

Sfortunatamente la maggior parte degli Stati membro non hanno rispettato il termine stabilito dalla legislazione comunitaria, né si sono pienamente attenuti alle indicazioni relative ai codici da utilizzare (vedasi allegato I). Inoltre, solamente il Belgio, la Danimarca, la Francia, il Portogallo, il Regno Unito e in parte la Spagna hanno fornito le informazioni supplementari richieste dalla Commissione. Tutti questi elementi sono ripresi nel capitolo dedicato a ciascuno degli Stati membri.

Va segnalato che, nel redigere le tabelle allegate, la Commissione si è basata esclusivamente sui dati forniti dagli Stati membri, conformemente al regolamento (CE) n. 2740/99, mentre nelle osservazioni ha tenuto conto, ogniqualvolta ciò fosse possibile, di informazioni provenienti da altre fonti.

In base ai dati trasmessi, la situazione di ogni Stato membro può essere riassunta nel seguente modo:

## **2.1. BELGIO**

Il Belgio ha individuato e comunicato **49** casi di infrazioni gravi, relativi a sei tipi di comportamento. Sono 24 i casi che riguardano navi battenti bandiera belga o pescatori belgi; in 19 casi la bandiera o la nazionalità non è stata specificata. La maggior parte dei casi (21) concerne la falsificazione dei dati richiesti nei documenti di controllo [E1]. Dodici infrazioni sono state rilevate nei porti. Per tutti i casi è stata avviata una procedura penale, mentre in 31 casi sono state applicate sanzioni. L'ammenda media è stata di **1 143 euro** e i tipi di comportamento interessati sono in realtà solo due: la manomissione del sistema di controllo dei pescherecci via satellite [E2], per la quale l'ammenda è stata di 1 500 euro, e la falsificazione dei dati richiesti nei documenti di controllo [E1] per la quale l'ammenda media è stata di 1 083 euro. In dieci casi il Belgio ha inoltre disposto la confisca delle catture e degli attrezzi, mentre non è stato comunicato nessun caso di ritiro della licenza.

Per le infrazioni nel campo della pesca la legislazione belga prevede vari tipi di ammende (da 100 x 5 euro a 100 000 x 5 euro) nonché pene detentive (da 15 giorni a 5 anni). Queste pene possono essere raddoppiate in presenza di circostanze aggravanti (recidiva, infrazione commessa di notte, rifiuto di sottoporsi a ispezione). Se vi è flagranza di reato, le catture e gli attrezzi possono essere confiscati e l'imbarcazione confiscata e immobilizzata.

Le diffide scritte devono specificare la natura dell'infrazione e il periodo a disposizione dell'interessato per rimediare alla situazione e devono indicare che, qualora questi recidivi o non si conformi alla diffida, verrà redatto un verbale ufficiale. Le diffide orali hanno lo stesso valore di altre informazioni e possono essere utilizzate per illustrare il comportamento reiterato del colpevole. Il tribunale investito della questione ne può tener conto nell'irrogare la sanzione.

Durante il 2002 sono state 159 le imbarcazioni ispezionate in mare, 205 quelle osservate con mezzi aerei e 345 quelle ispezionate in porto.

Le specie maggiormente interessate da infrazioni nel 2002 sono state la sogliola, la passera, il merluzzo, la rana pescatrice, il rombo e la molva azzurra.

Ogniquale volta è riscontrata un'infrazione, la procedura penale viene espletata molto rapidamente; non sono previste procedure amministrative.

Non è stato adottato nessun nuovo procedimento legislativo in materia di controlli sulla pesca nel 2002.

## **2.2. DANIMARCA**

La Danimarca ha individuate e comunicato **442** gravi infrazioni (415 riguardavano imbarcazioni battenti bandiera danese o pescatori danesi, 26 imbarcazioni battenti la bandiera di altri Stati membri oppure cittadini di altri Stati membri e, in un caso, di un paese terzo). Queste infrazioni si riferivano a 15 tipi di comportamento, di cui i due principali erano la falsificazione dei dati richiesti nei documenti di controllo [E1] (183 casi) e l'utilizzazione o detenzione a bordo di attrezzi vietati [D1] (95 casi). 339 infrazioni sono state accertate a terra. In 215 casi sono state avviate procedure amministrative, in 128 casi procedure penali e in 59 casi entrambi i tipi di procedura. Per 319 casi sono state inflitte sanzioni. L'ammenda media è stata di **622 euro**, con un massimo di 3 354 euro per la pesca non autorizzata [D5] e un minimo di 393 euro per la falsificazione di dati richiesti nei documenti di controllo [E1]. La Danimarca ha inoltre deciso la confisca delle catture o degli attrezzi in 34 casi e il ritiro della licenza in 111 casi, soprattutto per l'utilizzazione o detenzione a bordo di attrezzi proibiti [D1] (82 casi).

Conformemente alla legislazione danese, le sanzioni possono consistere in ammende o nella confisca di catture illegali o di attrezzi non autorizzati.

Un ammonimento da parte della polizia o del tribunale costituisce il metodo usuale per la risoluzione dei casi penali. Le autorità di controllo della pesca danesi possono formulare biasimi (generalmente orali) o raccomandazioni. Si ricorre a questa forma di risoluzione qualora l'infrazione di una norma risulti di lieve entità o qualora l'autorità di controllo ritenga che un'ammenda sarebbe sproporzionata all'infrazione. In questi casi l'ammonimento è generalmente scritto.

Nel 2002 sono state effettuate 809 ispezioni in mare e 379 a terra. 3 439 ispezioni in porto hanno riguardato il pesce destinato al consumo umano e 1 669 gli sbarchi di pesce destinato alla trasformazione industriale. Le ispezioni presso le imprese e i centri d'asta sono stati globalmente 2 347.

Le autorità danesi non hanno trasmesso statistiche sulle specie ittiche maggiormente interessate dalle infrazioni.

In caso di ritiro di una licenza nell'ambito di una procedura amministrativa, il detentore dispone di due o tre giorni per reagire dal momento della verbalizzazione dell'infrazione fino alla data di risoluzione. Qualora egli opti per un processo, questo richiede generalmente due o tre anni, ma ciò non significa che il ritiro della licenza sia sospeso.

Nel 2002 sono state adottate norme specifiche sull'immobilizzazione di navi straniere (comprese navi di altri Stati membri) ed è stata introdotta la possibilità di imporre pene, sotto forma di ammende, per infrazioni alle norme relative ai centri d'asta e alle operazioni di pesca. Sono state inoltre inasprite le disposizioni relative ai controlli via satellite dei pescherecci; il comandante di un peschereccio è tenuto a sospendere la pesca qualora sia dimostrato che la relativa attrezzatura non funziona e deve inoltre sbarcare gli attrezzi e dirigersi verso un determinato porto per far riparare l'attrezzatura. In casi eccezionali il peschereccio può concludere la bordata, perché sia possibile controllarne l'attività in altro modo e il comandante accetti di presentare una dichiarazione manuale sulla posizione della nave perlomeno ogni mezz'ora.

### **2.3. GERMANIA**

La Germania ha individuato e comunicato alla Commissione **118** gravi infrazioni relative a 8 tipi di comportamento. Tutti i casi comunicati riguardavano navi battenti bandiera tedesca o operatori tedeschi. La maggior parte dei casi (56) concerne la falsificazione dei dati richiesti nei documenti di controllo [E1]. Tutti i casi accertati sono stati oggetto di provvedimenti amministrativi e per 101 casi sono state inflitte sanzioni. L'ammenda media comminata è stata di **820 euro**, con un minimo di 83 euro per la falsificazione, soppressione o dissimulazione dei contrassegni di identificazione del peschereccio [C3] e un massimo di 3 962 euro per la pesca senza autorizzazione [C1]. Nessun caso di confisca o di ritiro della licenza è stato comunicato dalla Germania.

### **2.4. GRECIA**

La Grecia ha accertato e comunicato **1 021** infrazioni gravi (1 018 delle quali riguardavano navi battenti bandiera greca o pescatori greci) relative a 10 tipi di comportamento. La maggior parte dei casi (648) concerne l'utilizzazione di metodi di pesca vietati [D2]. Per 1 003 casi sono stati adottati provvedimenti amministrativi e per 18 casi è intervenuta una procedura congiunta penale e amministrativa. In 1 012 casi è stata inflitta una sanzione. L'ammenda media comminata per 897 casi è stata di **678 euro**, con un minimo di 300 euro per l'esercizio dell'attività di pesca con documenti falsificati [C2], per la falsificazione dei contrassegni di identificazione del peschereccio [C3] e per la pesca diretta o detenzione a bordo di una specie di cui è vietata la pesca [D4] e con un massimo di 1 200 euro per il mancato stivaggio di attrezzi non autorizzati [D3]. Per 980 casi la Grecia ha disposto la confisca delle catture o degli attrezzi e per 560 casi il ritiro della licenza (soprattutto, in entrambi i casi, per l'utilizzazione di metodi di pesca vietati [D2]).

### **2.5. SPAGNA**

La Spagna ha accertato e comunicato **1 785** infrazioni gravi ((1 295 relative a navi battenti la bandiera spagnola o a pescatori spagnoli, 185 concernenti navi battenti la bandiera di altri Stati membri o cittadini di altri Stati membri, 34 riguardanti un paese terzo, mentre per 271 casi la bandiera o la nazionalità non sono state specificate). Tali infrazioni si riferivano a 13 tipi di comportamento, di cui i due principali erano la pesca senza licenza o altra autorizzazione [C1] (445 casi) e la pesca non autorizzata [D5] (375 casi). 780 infrazioni sono state accertate in porto. La procedura amministrativa è stata applicata in 1 614 casi, mentre in tutti i casi sono state inflitte sanzioni. L'ammenda media comminata è stata di **2 126 euro**, con un massimo di 105 628 euro per il mancato stivaggio di attrezzi non autorizzati [D3] e un minimo di

545 euro per l'esercizio della pesca con documenti falsificati [C2]. La Spagna ha inoltre disposto la confisca delle catture o degli attrezzi, nonché il ritiro della licenza per tutti i casi riscontrati.

La sanzione principale prevista dalla Spagna è l'ammenda che va da 301 a 60 000 euro per infrazioni gravi e da 60 001 a 300 000 euro per infrazioni molto gravi. A questa si aggiungono, per le infrazioni gravi, la sospensione dell'attività di pesca per un periodo massimo di tre anni, la confisca degli attrezzi o delle catture nonché la sospensione, il ritiro o il mancato rinnovo dell'autorizzazione per un periodo massimo di tre anni. Per le infrazioni molto gravi è prevista la sospensione delle attività di pesca per un periodo massimo di cinque anni, la confisca degli attrezzi o delle catture nonché la sospensione, il ritiro o il mancato rinnovo dell'autorizzazione per un periodo massimo di cinque anni, la sospensione di prestiti, sovvenzioni e aiuti pubblici per un periodo massimo di cinque e la confisca della nave. Tali sanzioni possono essere inflitte solamente in seguito a un procedimento amministrativo con una decisione che stabilisca la pena da applicare, suscettibile di esenzione forzata. La durata massima della procedura amministrativa è di sei mesi.

## 2.6. FRANCIA

La Francia ha individuato e comunicato **288** infrazioni gravi relative a 14 tipi di comportamento (222 infrazioni riguardavano navi battenti bandiera francese o pescatori francesi, 59 navi battenti bandiera di altri Stati membri o cittadini di altri Stati membri, mentre per 7 casi la bandiera o la nazionalità non è stata specificata). La maggior parte dei casi (88) si riferiva all'inosservanza delle norme relative alle taglie minime [D6]. 94 infrazioni sono state individuate nei porti. In 20 casi sono stati decisi provvedimenti amministrativi, mentre per 203 è stata avviata la procedura penale. In 139 casi è intervenuta una sanzione. L'ammenda media è stata di **2 367 euro**, con un minimo di 206 euro per la falsificazione dei dati richiesti nei documenti di controllo [E1] e un massimo di 7 563 euro per l'utilizzazione o detenzione a bordo di attrezzi da pesca vietati [D1]. La Francia ha inoltre disposto la confisca degli attrezzi o delle catture in 84 casi e il ritiro della licenza solamente in un caso, per l'inosservanza delle norme relative alle taglie minime [D6].

La procedura penale può comportare, nei casi previsti dalla legge, il sequestro delle catture, degli attrezzi o addirittura della nave.

Le diffide scritte del Pubblico Ministero riguardano casi di mancata osservanza di una norma la cui gravità non giustifica però una procedura penale. Una recidiva del reato oggetto della diffida scritta rende possibile l'aggravamento della pena.

Nelle acque soggette alla giurisdizione o alla sovranità della Francia oltre 2 200 navi sono state controllate (ispezioni a bordo) da parte dei servizi marittimi, delle autorità di controllo o di altri organismi e più di 500 navi da parte dei servizi doganali. Non è stato possibile quantificare il numero di navi ispezionate dalla Guardia costiera nazionale o dipartimentale.

13 860 navi sono state identificate con mezzi aerei.

2 700 ispezioni circa sono intervenute durante le operazioni di sbarco.

Oltre 33 500 ispezioni hanno riguardato le fasi di vendita.

Le specie maggiormente interessate dalle infrazioni sono: il nasello, la passera, la rana pescatrice, il merluzzo, i canestrelli, lo sgombrò.

La durata e il tipo di procedura varia a seconda del fatto che il convenuto sia di nazionalità francese o meno.

All'inizio del 2003, la Direzione per la pesca e l'acquacoltura ha adottato un decreto legge che stabilisce le norme relative al controllo delle dimensioni delle maglie e il diametro dei cavi degli attrezzi da pesca in mare.

## **2.7. IRLANDA**

L'Irlanda ha individuato e comunicato **26** infrazioni gravi relative a 8 tipi di comportamento, il principale dei quali è la falsificazione dei dati richiesti nei documenti di controllo [E1] (13 casi). 20 casi riguardavano navi battenti irlandese o pescatori irlandesi e 6 casi navi battenti la bandiera di altri Stati membri o cittadini di altri Stati membri. In 20 casi sono state avviate procedure penali e in 13 casi inflitte sanzioni. L'ammenda media è stata di **11 978 euro**, con forti variazioni tra un massimo di 23 125 euro per la pesca diretta o la detenzione a bordo di specie non autorizzate [D4] e un minimo di 4 600 euro per lo sbarco di prodotti non conformi alle norme di controllo [F1]. L'Irlanda ha segnalato 7 casi di confisca degli attrezzi o delle catture e nessun caso di ritiro della licenza.

## **2.8. ITALIA**

L'Italia ha accertato e comunicato **1 074** infrazioni gravi (2 delle quali riguardavano navi la cui bandiera non è stata precisata), relative a 14 tipi di comportamento. I due principali tipi di comportamento sono la pesca non autorizzata [D5] (479 casi) e la pesca senza licenza o altra autorizzazione [C1] (156 casi). 926 infrazioni sono state riscontrate nei porti. Per 112 casi è stata avviata una procedura amministrativa, per altri 7 una procedura penale e per 1 caso entrambi i tipi di procedura. In 1 025 casi è stata inflitta una sanzione. L'ammenda media per 791 casi è stata di **1 691 euro**, con un massimo di 2 186 euro per la pesca non autorizzata [D5] e un minimo di 61 euro per la falsificazione dei dati richiesti nei documenti di controllo [E1]. L'Italia ha inoltre disposto la confisca delle catture e degli attrezzi in 611 casi, compresi 276 casi di pesca non autorizzata [D5] e 105 casi di utilizzazione o detenzione a bordo di attrezzi vietati [D1]. Non è stato segnalato alcun ritiro della licenza.

## **2.9. LUSSEMBURGO**

Il Lussemburgo non esercita alcuna attività di pesca, né possiede un settore di trasformazione dei prodotti della pesca.

## **2.10. PAESI BASSI**

I Paesi Bassi hanno individuato e comunicato **122** infrazioni gravi (di cui 101 riguardavano navi battenti la bandiera olandese o pescatori olandesi) relative a 7 tipi di comportamento. La maggior parte dei casi (49) si riferivano alla falsificazione dei dati richiesti nei documenti di controllo [E1]. 97 infrazioni sono state accertate a terra e per 122 casi è stata avviata la procedura penale. In 67 casi i Paesi Bassi hanno inflitto sanzioni. L'ammenda media per 33 casi è stata di **1 727 euro**, con un minimo di 310 euro per l'utilizzazione di metodi di pesca vietati [D2] e un massimo di 5 590

euro per l'utilizzazione o detenzione a bordo di attrezzi vietati [D1]. I Paesi Bassi hanno segnalato 50 confische di attrezzi o catture e nessun ritiro delle licenze.

#### **2.11. AUSTRIA**

L'Austria non ha comunicato alcun caso di infrazione grave.

#### **2.12. PORTOGALLO**

Il Portogallo ha individuato e comunicato **1 579** infrazioni gravi (1 560 riguardavano navi battenti bandiera portoghese o pescatori portoghesi, 17 navi battenti bandiera di altri Stati membri o cittadini di altri Stati membri e 2 cittadini di un paese terzo), relative a 11 tipi di comportamento (per 5 casi il tipo non è stato specificato). I due principali tipi di comportamento sono stati la pesca senza licenza o altra autorizzazione [C1] (420 casi) e la pesca non autorizzata [D5] (357 casi). Per 1 437 casi è stata avviata la procedura amministrativa e solamente in 3 casi la procedura penale. Il numero di sanzioni inflitte ammonta a 550. L'ammenda media è stata di **491 euro**, con un minimo di 139 euro per la falsificazione dei contrassegni di identificazione del peschereccio [C3] e un massimo di 1 232 euro per l'inosservanza delle norme di commercializzazione [F2]. Il Portogallo ha inoltre disposto la confisca delle catture o degli attrezzi in 207 casi. Non è stato segnalato alcun ritiro di licenze.

Gli avvisi e le diffide rispondono al duplice obiettivo di prevenzione e di dissuasione.

Nel 2002 sono state 2 624 le navi ispezionate in mare e 4 683 quelle ispezionate in porto; sono avvenute 880 ispezioni presso i centri d'asta e 1 728 in altri luoghi (mercati comunali, magazzini, punti di vendita al dettaglio, supermercati, ristoranti, veicoli).

Il nasello e il suro sono le specie maggiormente interessate da infrazioni nel 2002.

La durata di una procedura amministrativa è in media di 10 mesi.

Nel 2002 il Portogallo non ha adottato nessuna nuova misura legislativa in materia di controllo della pesca.

#### **2.13. FINLANDIA**

La Finlandia ha individuato e comunicato **2** infrazioni gravi, che riguardano entrambe navi battenti la bandiera finlandese o pescatori finlandesi e si riferiscono a un solo tipo di comportamento, ovvero la falsificazione dei dati richiesti nei documenti di controllo [E1]. Entrambe le infrazioni sono state accertate a terra e hanno dato luogo a una procedura amministrativa. In un solo caso è stata inflitta una sanzione, un'ammenda di **420 euro**. La Finlandia non ha segnalato alcun caso di confisca o ritiro della licenza.

#### **2.14. SVEZIA**

La Svezia ha individuato e comunicato **125** infrazioni gravi (di cui 108 riguardavano navi battenti bandiera svedese o pescatori svedesi), relative a 10 tipi di comportamento. I due tipi di comportamento principali sono stati la pesca senza licenza o altra autorizzazione [C1] (55 casi) e la falsificazione dei dati richiesti nei documenti di controllo [E1] (27 casi). Per 35 casi è stata avviata una procedura

penale e per 6 casi inflitta una sanzione. L'ammenda media ammonta a **536** euro, con un minimo di 100 euro per la pesca non autorizzata [D5] e un massimo di 741 euro per la falsificazione dei dati richiesti nei documenti di controllo [E1]. La Svezia non ha segnalato alcun sequestro o ritiro di licenze.

## **2.15. REGNO UNITO**

Il Regno Unito ha individuato e comunicato **125** infrazioni gravi, senza specificare la bandiera della nave o la nazionalità dei pescatori. Si tratta di 9 tipi di comportamento, che riguardano in gran parte (89 casi) la falsificazione di dati richiesti nei documenti di controllo [E1]. In 114 casi è stata avviata una procedura penale e in 11 casi una procedura amministrativa. Per tutti i casi sono state inflitte sanzioni. L'ammenda media è stata di **8 795 euro**, con un minimo di 1 999 euro per l'utilizzazione di metodi di pesca vietati [D2] e un massimo di 31 980 euro per la manomissione del sistema di controllo via satellite [E2]. Il Regno Unito non ha comunicato alcun caso di confisca o ritiro della licenza.

Per trasgressioni di entità minore si può ricorrere a diffide scritte e verbali. Una diffida scritta può intervenire anche nel caso di trasgressioni più gravi che non vale la pena perseguire vista l'entità del reato o le prove insufficienti.

Nel 2002 sono state ispezionate 2 426 in mare e 9 980 in porto. I controlli hanno riguardato 2 772 imprese (stabilimenti di trasformazione, supermercati e imprese commerciali) e centri per la vendita all'asta.

Le specie maggiormente interessate da gravi infrazioni sono state: il merluzzo, l'eglefino, il merluzzo carbonaro, il merlano, lo sgombro, l'aringa, lo scampo, la rana pescatrice, il nasello, il rombo giallo, la passera, i pettini e la sogliola.

Non sono disponibili informazioni sulla durata delle procedure.

Nel 2002 si sono svolte consultazioni con i rappresentanti del settore della pesca su un nuovo sistema per la registrazione degli operatori commerciali di prima vendita. Un ulteriore ciclo di consultazioni è previsto nel 2003.

## **3. INFRAZIONI GRAVI IN RELAZIONE AL NUMERO DI PESCHERECCI NEGLI STATI MEMBRI**

Nella tabella che segue sono indicati, per ogni Stato membro, il numero di navi che figurava nello Schedario delle navi da pesca al 1° gennaio 2003 e il numero totale di infrazioni gravi individuate e comunicate dallo Stato membro. Occorre precisare che i casi di infrazioni segnalati non si riferiscono tutti necessariamente a pescherecci.

Stato membro	Numero di navi	Infrazioni gravi
Belgio	129	49
Danimarca	3726	442
Germania	2240	118
Grecia	19523	1021
Spagna	14817	1785
Francia	8082	288
Irlanda	1437	26
Italia	16069	1074
Paesi Bassi	952	122
Portogallo	10427	1579
Finlandia	3544	2
Svezia	1840	125
Regno Unito	7556	125

#### 4. OSSERVAZIONI RELATIVE ALLE INFORMAZIONI COMUNICATE DAGLI STATI MEMBRI

I casi di infrazioni gravi comunicati dagli Stati membri sono complessivamente **6 756** e riguardano tutti i tipi di inadempimenti previsti nell'elenco del regolamento (CE) n. 1447/1999 del Consiglio. Il numero di infrazioni accertate è quindi inferiore a quello dei due anni precedenti (**7 298** nel 2000 e **8 139** nel 2001).

Analogamente agli anni passati, quasi la metà dei casi segnalati riguarda la pesca senza autorizzazione [C1] o in zone vietate [D5]. Se si considerano le infrazioni in ordine di importanza, un numero elevato di queste si riferisce all'uso di metodi di pesca vietati [D2] e alla falsificazione di dati richiesti nei documenti di controllo [E1]. Sono stati invece segnalati pochissimi casi di impedimenti al lavoro degli osservatori [B1], di falsificazione, distruzione o manomissione di elementi di prova [A2] e di inosservanza delle norme relative ai trasbordi [D7].

La maggior parte delle infrazioni comunicate da ogni Stato membro sono state commesse da navi battenti la bandiera nazionale, mentre solo il 5% dei casi riguardava navi di un altro Stato membro e meno dell'1% navi di paesi terzi.

2 250 infrazioni sono state accertate nei porti, soprattutto in Spagna e in Italia.

Per quanto riguarda la procedura, nella maggior parte dei casi è stata avviata una procedura amministrativa. Il Belgio, l'Irlanda, i Paesi Bassi e la Svezia hanno invece applicato esclusivamente procedure penali ogniqualvolta è stata accertata un'infrazione.

Il 74% delle procedure si è concluso con l'applicazione di pene. In Grecia e nel Regno Unito sono state inflitte sanzioni rispettivamente per il 99% e il per 100% dei casi, mentre in Svezia le sanzioni hanno riguardato solamente il 5% delle infrazioni. Non è da escludere che questi dati comprendano, in una certa misura, procedure avviate negli anni scorsi ma conclusesi solamente nel 2002.

Da un raffronto delle ammende comminate ai pescatori continuano ad emergere forti divari fra gli Stati membri. Per lo stesso tipo di inadempimento, l'entità dell'ammenda varia da uno Stato membro all'altro.

Per esempio:

- per la pesca senza una licenza o altra autorizzazione [C1], l'ammenda media è stata di 384 euro in Grecia e di 21 400 euro in Irlanda;
- per la pesca non autorizzata [D5], l'ammenda media è stata di 100 euro in Svezia e di 3 354 euro in Danimarca;
- per la falsificazione dei dati richiesti nei documenti di controllo [E1], l'ammenda media è stata di 61 euro in Italia e di 9 148 euro nel Regno Unito.

In generale, l'ammenda media inflitta in Finlandia è stata di 420 euro e in Irlanda di 11 978 euro. L'ammenda media consente di calcolare l'importo pagato dagli operatori del settore della pesca a ogni Stato membro a seguito di un'infrazione grave (vedasi allegato X). Va sottolineato che il regolamento (CE) n. 1447/99 non classifica i 19 tipi di inadempimento a seconda del grado di gravità.

L'ammenda media irrogata a conclusione delle procedure avviate ammonta a 1 757 euro, un importo analogo a quello dell'anno precedente. In 3 597 casi è stato inoltre disposto il sequestro delle catture o degli attrezzi. Secondo i dati comunicati, la Grecia, la Spagna e l'Italia sono stati gli Stati membri che hanno fatto ricorso a tale provvedimento in un numero elevato di casi, mentre la Germania, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito non hanno segnalato alcun caso di sequestro di catture o di attrezzi.

Per quanto riguarda il ritiro della licenza, la Grecia, la Spagna e in misura minore la Danimarca sembrano aver applicato sistematicamente tale tipo di sanzione, che ha interessato complessivamente 2 286 casi di infrazioni gravi.

È evidente che sia il sequestro delle catture e degli attrezzi che il ritiro delle licenze abbia un forte impatto economico sulle imprese di pesca, che per il momento non è purtroppo possibile valutare con precisione.

Per quanto riguarda il numero di navi che figuravano nello Schedario delle navi da pesca al 1° gennaio 2003 (90 342) e il numero di infrazioni per le quali sono state inflitte sanzioni (5 003), dal relativo raffronto risulta che le procedure avviate riguardano il 5,5% della flotta. La percentuale effettiva è in realtà più piccola, in

quanto alcune procedure, che non è possibile quantificare, si riferiscono ad operatori a terra.

## 5. CONSIDERAZIONI GENERALI

I servizi della Commissione stanno effettuando un'analisi delle sanzioni previste dagli ordinamenti giuridici nazionali nel campo delle attività di pesca. Le seguenti osservazioni si basano essenzialmente sui risultati di queste analisi che sono ormai definitivi.

Gli scarti nell'entità delle ammende inflitte dagli Stati membri e dalle varie autorità nazionali vengono spesso giustificati adducendo fattori socioeconomici come il valore delle catture sbarcate e il diverso standard di vita dei pescatori dei vari Stati membri e all'interno dello stesso Stato membro. Il tipo di procedura avviata dalle autorità nazionali, ovvero penale oppure amministrativa, non sembra avere un impatto significativo sull'entità delle ammende. D'altro canto, si constata che le autorità giudiziarie e in notevole misura le autorità responsabili dell'azione penale non sono sufficientemente sensibili o attente alla gravità dei reati. Visto il forte carico di lavoro, è improbabile che i Pubblici ministeri e i tribunali tendano a dedicare grande attenzione a queste infrazioni. Ne risultano pene leggere e tempi lunghi e, per ottenere buoni risultati e far funzionare a dovere la cooperazione tra le varie autorità, è invariabilmente necessario molto lavoro e grande dedizione, anche da parte delle autorità di controllo e degli organi investigativi.

Nel determinare l'entità dell'ammenda, alcuni Stati membri tendono inoltre a non prendere in considerazione il beneficio economico derivante dall'infrazione e sembrano generalmente considerare molto più importante la situazione economica del trasgressore. In numerosi Stati membri esistono procedure semplificate per l'irrogazione delle pene, attraverso il patteggiamento (normalmente con l'intervento del Pubblico Ministero), oppure mediante un ordine di pagamento emesso dalle autorità di polizia o dalle autorità di controllo o mediante pagamento volontario. Sebbene queste procedure semplificate contribuiscano ad accelerare i tempi, le ammende sono raramente dissuasive.

Va segnalato che, in generale, si continua a fare scarso ricorso al sequestro delle catture o degli attrezzi, sebbene questo tipo di sanzioni potrebbero rivelarsi più efficace. La mancanza di sequestri/confischi, assieme a un livello delle ammende che non corrisponde neppure al beneficio economico derivante dall'infrazione, fanno sì che le pene imposte non abbiano alcun carattere dissuasivo. In alcuni Stati membri è invece prevista la confisca sia delle catture che degli attrezzi la quale, assieme all'ammenda, può costituire una pena molto severa.

Per quanto riguarda la possibilità di ritirare l'autorizzazione di pesca, la base giuridica per questo tipo di sanzione esiste già nella maggior parte degli Stati membri, ma solamente tre la applicano (Danimarca, Grecia, Spagna). Vi è in generale una certa resistenza a ricorrere a questo tipo di misura, sia per considerazioni di natura umanitaria (il diritto a guadagnare la propria vita) che in considerazione della complessità e della lunghezza delle procedure, nonché della severità del provvedimento.

Desta preoccupazione l'ampio uso di diffide scritte o, in alcuni casi, addirittura verbali, in quanto la loro finalità è vaga, non sempre vengono messe a verbale e hanno uno scarso effetto dissuasivo.

In alcuni casi sembra che gli Stati membri tendano ad essere più severi con navi straniere e con navi battenti la loro bandiera ma appartenenti a un armatore straniero.

## **6. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE**

Analogamente alle comunicazioni precedenti sui comportamenti che violano gravemente le norme della PCP, va segnalato che le informazioni raccolte non sono di facile interpretazione, in quanto consistono esclusivamente in una serie di cifre. Se gli Stati membri non forniscono ai servizi della Commissione informazioni più dettagliate volte a illustrare le cifre, diventa difficile valutare correttamente la situazione.

Sembra inoltre che i dati trasmessi alla Commissione in relazione a infrazioni gravi contengano degli errori. In alcuni casi, il numero di infrazioni segnalate potrebbe comprendere la pesca sportiva e altre attività di pesca non disciplinate dalla PCP. Per quanto riguarda l'ammenda media, vi sono casi in cui l'importo segnalato comprende probabilmente il valore del materiale confiscato, che dovrebbe essere comunicato separatamente. Sembra poi che l'esito di alcuni casi non venga comunicato in quanto la procedura si conclude in un anno diverso da quello di accertamento dell'infrazione.

Si constatano inoltre forti differenze nella precisione dei dati, anche all'interno dello stesso Stato membro. Ciò può avvenire, ad esempio, quando i compiti sono fortemente decentrati o le competenze ripartite tra varie autorità con strutture organizzative diverse. Sembra esservi poi un problema generale di riscontro sull'esito delle procedure, in particolar modo nel settore giudiziario, che può ridurre l'attendibilità delle statistiche.

Se si considera poi che gli Stati membri non sempre utilizzano i codici esatti relativi all'infrazione o non compilano correttamente il formulario di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2740/99, è evidente che i dati trasmessi non sono utilizzabili per intero. La Commissione insiste pertanto sulla necessità di attenersi alle norme.

In considerazione di tutte queste lacune la Commissione osserva, in generale, che il livello delle sanzioni quale risulta dalle tabelle allegate alla presente comunicazione non è ancora adeguato, in quanto esse non sembrano avere un effetto dissuasivo. A riprova di quanto affermato, basta confrontare gli importi pagati dagli operatori del settore a seguito delle sanzioni (vedasi allegato X) con il valore degli sbarchi: tali importi corrispondevano approssimativamente, nel 2001, a un millesimo degli sbarchi. Desta inoltre preoccupazione la diminuzione, rispetto agli anni scorsi, del numero delle procedure avviate per violazione della PCP e occorrerà trovare una spiegazione di questo fenomeno.

Nell'adottare il regolamento n. 2371/2002 il Consiglio ha reiterato, nel dicembre scorso, il proprio impegno ad agire nei confronti dei responsabili di infrazioni gravi imponendo pene proporzionate alla gravità delle infrazioni, che li dissuadano quindi dal continuare a trasgredire le norme. La presente relazione dimostra che è necessario un impegno maggiore se si vuole concretizzare tale volontà politica.

Per conformarsi alle norme comunitarie, ogni Stato membro deve garantire che le sanzioni applicate siano dissuasive. Esso deve inoltre applicare o potenziare l'applicazione di altri provvedimenti, come la confisca delle catture e degli attrezzi e il ritiro delle autorizzazioni di pesca. La Commissione raccomanda inoltre iniziative volte a sensibilizzare maggiormente i giudici e i Pubblici Ministeri rispetto alle necessità di perseguire severamente la pesca illegale, per far rispettare le norme di sfruttamento delle risorse marine. La Commissione è disposta a fornire agli Stati membri la sua assistenza in vista dell'adozione di misure intese a conseguire tali obiettivi.

Conformemente all'articolo 25, paragrafo 4 del regolamento n. 2371/2002, la Commissione proporrà infine al Consiglio un elenco delle sanzioni per le infrazioni gravi delle norme della PCP. L'obiettivo di tale elenco è di promuovere il rispetto di queste norme mediante sanzioni corrispondenti, che saranno applicate con analoga severità in tutta la Comunità. Ciò aiuterà indubbiamente le autorità nazionali a superare certe esitazioni nei confronti dei propri pescatori e creerà parità di condizioni, che è il presupposto per lo sviluppo di un'attività di pesca equa. Si promuoverà così un maggior rispetto delle norme della PCP.

## ELENCO DELLE TABELLE

- Data di trasmissione delle informazioni (allegato I);
- numero di casi individuati, suddivisi per tipo di comportamento e Stato membro (Allegato II);
- numero di casi individuati, suddivisi per nazionalità del responsabile dell'infrazione e Stato membro (Allegato III);
- tipo di procedure avviate, suddivise per tipo di comportamento e per Stato membro (allegato IV);
- numero di casi in cui sono state applicate sanzioni, suddivisi per tipo di comportamento e per Stato membro (allegato V);
- ammenda media per ogni tipo di comportamento e per Stato membro (allegato VI);
- numero di confische, suddivise per tipo di comportamento e per Stato membro (allegato VII);
- numero di ritiri di licenze, suddivisi per tipo di comportamento e per Stato membro (allegato VIII);
- numero di casi accertati in porto, suddivisi per tipo di comportamento e per Stato membro (allegato IX);
- importo pagato dagli operatori del settore in ogni Stato membro a seguito di infrazioni gravi (allegato X).

## ALLEGATO I

<b>Stato membro</b>	<b>Primi dati trasmessi</b> (scadenza: 31 marzo 2002)	<b>Data in cui i dati sono stati definitivamente inseriti nel sistema Fides</b>	<b>Osservazioni</b>
Belgio	20 marzo 2003	20 marzo 2003 (dal Belgio)	Per via elettronica – FIDES Codici NUTS non utilizzati per i porti
Danimarca	19 aprile 2003	19 aprile 2003 (dalla Danimarca)	Per via elettronica – FIDES
Germania	24 marzo 2003	24 marzo 2003 (dalla Germania)	Per via elettronica – FIDES
Grecia	15 aprile 2003	28 maggio 2003 (dalla CE)	Per posta elettronica in formato EXCEL Codici NUTS non utilizzati per i porti Problemi con caratteri alfabeto greco
Spagna	31 marzo 2003	2 giugno 2003 (dalla Spagna)	Per posta elettronica in formato EXCEL Codici NUTS non utilizzati per i porti
Francia	6 maggio 2003	6 maggio 2003 (dalla Francia)	Per via elettronica – FIDES Codici NUTS non utilizzati per i porti
Irlanda	26 maggio 2003	28 maggio 2003 (dalla CE)	Per posta elettronica in formato EXCEL Codici NUTS non utilizzati per i porti
Italia	27 maggio 2003	10 luglio 2003 (dalla CE)	Per posta elettronica in formato MSWord Codici CIEM/FAO non utilizzati Codici NUTS non utilizzati per i porti
Lussemburgo			
Paesi Bassi	6 maggio 2003	6 maggio 2003 (dai Paesi Bassi)	Per via elettronica – FIDES Codici NUTS non utilizzati per i porti
Austria	27 marzo 2003		
Portogallo	24 aprile 2003	22 giugno 2003 (dalla CE)	Per posta elettronica in formato EXCEL Codici CIEM/FAO non utilizzati Codici NUTS non utilizzati per i porti
Finlandia	1 aprile 2003	1° aprile 2003 (dalla Finlandia)	Per via elettronica – FIDES
Svezia	28 marzo 2003	28 marzo 2003 (dalla Svezia)	Per via elettronica – FIDES Codici NUTS non utilizzati per i porti
Regno Unito	1° aprile 2003	1° aprile 2003 (dal Regno Unito)	Per via elettronica – FIDES Codici NUTS non utilizzati per i porti

**ALLEGATO II**

**NUMERO DI CASI DI INFRAZIONI GRAVI INDIVIDUATE NEL 2002 PER STATO MEMBRO**

Codice	Tipo di comportamento	BEL	DNK	DEU	GRC	ESP	FRA	IRL	ITA	LUX	NLD	AUT	PRT	FIN	SWE	GBR	TOTALE
A1	Ostruzione al compito degli ispettori per la pesca		2			36	15	1	1						5	4	64 1 %
A2	Falsificazione, dissimulazione, distruzione o alterazione di elementi di prova		33														3 0 %
B1	Ostruzione al compito degli osservatori		11						1								2 0 %
C1	Esercizio della pesca senza licenza di pesca, permesso di pesca o qualsiasi altra autorizzazione necessaria	1	12	21	138	445	7	3	156				420		55		1258 19 %
C2	Esercizio della pesca con documento falsificato		1		3	32			6								42 1 %
C3	Falsificazione, soppressione o dissimulazione dei contrassegni di identificazione della nave	8		2	6	28	1	1	3				21				70 1 %
D1	Utilizzazione o detenzione a bordo di attrezzi da pesca vietati	7	95	8	3	16	18	1	143		15		217			6	529 8 %
D2	Utilizzazione di metodi di pesca vietati		4		648	122	3		31		10		66		1	2	887 13 %
D3	Mancata rizzatura o stivaggio di attrezzi da pesca vietati				1	2	4		5								12 0 %
D4	Pesca diretta o detenzione a bordo di una specie vietata		33	6	1	3	26	2	24				3		8	9	115 2 %
D5	Pesca non autorizzata	9	13	2	154	375	21	3	479		4		357		13	2	1432 21 %
D6	Inosservanza delle taglie minime		69	16	52	61	88		84		31		135			4	540 8 %
D7	Inosservanza delle norme e delle procedure che disciplinano i trasbordi										2						2 0 %
E1	Falsificazione o mancata registrazione dei dati richiesti nei documenti di controllo (es. giornali di bordo, ecc.)	21	183	56		344	37	13	1		49		35	2	27	89	857 13 %
E2	Interferenza con il sistema di controllo dei pescherecci via satellite	33	22			94	1						1			6	107 2 %
E3	Inosservanza deliberata delle norme comunitarie che disciplinano la comunicazione a distanza dei movimenti delle navi		2	7			38		4						6	3	60 1 %

E4	Inosservanza da parte del capitano di un peschereccio di paesi terzi delle norme applicabili nel corso di operazioni nelle acque comunitarie													6		6	0 %	
F1	Sbarco di prodotti della pesca che non rispettano le norme di controllo e di lotta contro la frode		7			227	6	2			11		120		3		376	6 %
F2	Magazzinaggio, trasformazione, vendita e trasporto di prodotti della pesca non conformi alle norme di commercializzazione		15		15		23		136				199		1		389	6 %
NA	Non precisato												5				5	0 %
	Totale Stato membro	49	442	118	1021	1785	288	26	1074		122		1579	2	125	125	6756	
		1 %	7 %	2 %	15 %	26 %	4 %	01 %	16 %		2 %		23 %	0 %	2 %	2 %		

**ALLEGATO III**

**INFRAZIONI PER PAESE E NAZIONALITÀ NEL 2002**

	Nazionale	Non precisato	Paesi terzi	UE	TOTALE
BEL	24	19		6	49
DNK	415		1	26	442
DEU	118				118
GRC	1018			3	1021
ESP	1295	271	34	185	1785
FRA	222	77		59	288
IRL	20			6	26
ITA	1072	2			1074
LUX					
NLD	101101			21	122
AUT					
PRT	1560		2	17	1579
FIN	2				2
SWE	108	1	10	6	125
GBR		125			125
	5955	425	47	329	6756

**ALLEGATO IV**

**TIPO DI PROCEDURA AVVIATA (\*) NEL 2002 PER TIPO DI COMPORTAMENTO GRAVE E PER STATO MEMBRO**

Codice	Tipico di comportamento	BEL	DNK	DEU	GRC	ESP	FRA	IRL	ITA	LUX	NLD	AUT	PRT	FIN	SWE	GBR	TOTALE
A1	Ostruzione al compito degli ispettori per la pesca		0 A 1 P 0A&P			36 A 0 P 0A&P	2 A 12 P 0A&P	0 A 1 P 0A&P								0 A 4 P 0A&P	38 A 18 P 0A&P
A2	Falsificazione, dissimulazione, distruzione o alterazione di elementi di prova		1 A 2 P 0A&P														1 A 2 P 0A&P
B1	Ostruzione al compito degli osservatori		0 A 1 P 0A&P						1 A 0 P 0A&P								1 A 1 P 0A&P
C1	Esercizio della pesca senza licenza di pesca, permesso di pesca o qualsiasi altra autorizzazione necessaria	0 A 1 P 0A&P	4 A 8 P 0A&P	21 A 0 P 0A&P	138 A 0 P 0A&P	445 A 0 P 0A&P	0 A 6 P 0A&P	0 A 3 P 0A&P	4 A 0 P 0A&P				416 A 0 P 0A&P		0 A 2 P 0A&P		1028 A 20 P 0A&P
C2	Esercizio della pesca con documento falsificato		0 A 0 P 1A&P		3 A 0 P 0A&P	32 A 0 P 0A&P			6 A 0 P 0A&P								41 A 0 P 1A&P
C3	Falsificazione, soppressione o dissimulazione dei contrassegni di identificazione della nave	0 A 8 P 0A&P		2 A 0 P 0A&P	6 A 0 P 0A&P	28 A 0 P 0A&P	0 A 1 P 0A&P	0 A 1 P 0A&P	1 A 0 P 0A&P				21 A 0 P 0A&P				58 A 10 P 0A&P
D1	Utilizzazione o detenzione a bordo di attrezzi da pesca vietati	0 A 7 P 0A&P	47 A 8 P 40A&P	8 A 0 P 0A&P	3 A 0 P 0A&P	16 A 0 P 0A&P	0 A 17 P 0A&P	0 A 1 P 0A&P	20 A 0 P 0A&P		0 A 15 P 0A&P		216 A 0 P 0A&P			0 A 6 P 0A&P	310 A 54 P 40A&P
D2	Utilizzazione di metodi di pesca vietati		0 A 3 P 0A&P		630 A 0 P 18A&P	122 A 0 P 0A&P	0 A 3 P 0A&P		4 A 0 P 0A&P		0 A 10 P 0A&P		66 A 0 P 0A&P			0 A 2 P 0A&P	822 A 18 P 18A&P
D3	Mancata rizzatura o stivaggio di attrezzi da pesca vietati				1 A 0 P 0A&P	2 A 0 P 0A&P	2 A 2 P 0A&P										5 A 2 P 0A&P
D4	Pesca diretta o detenzione a bordo di una specie vietata		20 A 6 P 2A&P	6 A 0 P 0A&P	1 A 0 P 0A&P	3 A 0 P 0A&P	4 A 21 P 0A&P	0 A 2 P 0A&P	3 A 1 P 0A&P				3 A 0 P 0A&P		0 A 3 P 0A&P	0 A 9 P 0A&P	40 A 42 P 2A&P
D5	Pesca non autorizzata	0 A 9 P 0A&P	3 A 7 P 3A&P	2 A 0 P 0A&P	154 A 0 P 0A&P	373 A 0 P 0A&P	1 A 20 P 0A&P	0 A 3 P 0A&P	54 A 3 P 0A&P		0 A 4 P 0A&P		357 A 0 P 0A&P		0 A 5 P 0A&P	1 A 1 P 0A&P	945 A 52 P 3A&P
D6	Inosservanza delle taglie minime		17 A 44 P 2A&P	16 A 0 P 0A&P	52 A 0 P 0A&P	61 A 0 P 0A&P	4 A 66 P 0A&P		3 A 0 P 1A&P		0 A 31 P 0A&P		134 A 1 P 0A&P			0 A 4 P 0A&P	287 A 146 P 3A&P
D7	Inosservanza delle norme e delle procedure che disciplinano i trasbordi										0 A 2 P 0A&P						0 A 2 P 0A&P
E1	Falsificazione o mancata registrazione dei dati richiesti nei documenti di controllo (es. giornali di bordo, ecc.)	0 A 21 P 0A&P	123 A 45 P 13A&P	56 A 0 P 0A&P		344 A 0 P 0A&P	2 A 27 P 0A&P	0 A 13 P 0A&P			0 A 49 P 0A&P		35 A 0 P 0A&P	2 A 0 P 0A&P	0 A 20 P 0A&P	10 A 79 P 0A&P	572 A 254 P 13A&P

E2	Interferenza con il sistema di controllo dei pescherecci via satellite	0 A 3 P 0A&P	0 A 2 P 0A&P			94 A 0 P 0A&P	0 A 1 P 0A&P					1 A 0 P 0A&P		0 A 6 P 0A&P	95 A 12 P 0A&P	
E3	Inosservanza deliberata delle norme comunitarie che disciplinano la comunicazione a distanza dei movimenti delle navi		2 A 0 P 0A&P	7 A 0 P 0A&P			4 A 20 P 0A&P						0 A 3 P 0A&P	0 A 3 P 0A&P	13 A 26 P 0A&P	
E4	Inosservanza da parte del capitano di un peschereccio di paesi terzi delle norme applicabili nel corso di operazioni nelle acque comunitarie												0 A 2 P 0A&P		0 A 2 P 0A&P	
F1	Sbarco di prodotti della pesca che non rispettano le norme di controllo e di lotta contro la frode		3 A 4 P 0A&P			227 A 0 P 0A&P	0 A 2 P 0A&P			0 A 11 P 0A&P		120 A 0 P 0A&P			350 A 17 P 0A&P	
F2	Magazzinaggio, trasformazione, vendita e trasporto di prodotti della pesca non conformi alle norme di commercializzazione		7 A 8 P 0A&P		15 A 0 P 0A&P		1 A 7 P 0A&P		17 A 3 P 0A&P			198 A 1 P 0A&P			238 A 19 P 0A&P	
NA	Non precisato											4 A 1 P 0A&P			4 A 1 P 0A&P	
	Totale	0 A 49 P 0A&P	215 A 128 P 59A&P	118 A 0 P 0A&P	1003 A 0 P 18A&P	1614 A 0 P 0A&P	20 A 203 P 0A&P	0 A 20 P 0A&P	112 A 7 P 1A&P		0 A 122 P 0A&P	1437 A 3 P 0A&P	2 A 0 P 0A&P	0 A 35 P 0A&P	11 A 114 P 0A&P	4532 A 681 P 78A&P

(\*) A = Amministrativa  
P = Penale  
A & P = Amministrativa+penale

**ALLEGATO V**

**NUMERO DI CASI CHE HANNO DATO LUOGO A SANZIONI E NUMERO DI INFRAZIONI NEL 2002 PER TIPO DI COMPORTAMENTO GRAVE E PER STATO MEMBRO**

Codice	Tipo di comportamento	BEL	DNK	DEU	GRC	ESP	FRA	IRL	ITA	LUX	NLD	AUT	PRT	FIN	SWE	GBR	TOTALE
A1	Ostruzione al compito degli ispettori per la pesca		1 (2)			36 (36)	0 (15)	1 (1)	1 (1)						0 (5)	4 (4)	<b>43</b> <b>(64) – 67%</b>
A2	Falsificazione, dissimulazione, distruzione o alterazione di elementi di prova		0 (3)														<b>0</b> <b>(3) – 0%</b>
B1	Ostruzione al compito degli osservatori		1 (1)						1 (1)								<b>2</b> <b>(2) – 100%</b>
C1	Esercizio della pesca senza licenza di pesca, permesso di pesca o qualsiasi altra autorizzazione necessaria	1 (1)	8 (12)	12 (21)	138 (138)	445 (445)	3 (7)	2 (3)	155 (156)				207 (420)		0 (55)		<b>971</b> <b>(1258) – 77%</b>
C2	Esercizio della pesca con documento falsificato		0 (1)		3 (3)	32 (32)			6 (6)								<b>41</b> <b>(42) – 98%</b>
C3	Falsificazione, soppressione o dissimulazione dei contrassegni di identificazione della nave	8 (8)		1 (2)	6 (6)	28 (28)	0 (1)	0 (1)	3 (3)				8 (21)				<b>54</b> <b>(70) – 77%</b>
D1	Utilizzazione o detenzione a bordo di attrezzi da pesca vietati	7 (7)	90 (95)	6 (8)	3 (3)	16 (16)	16 (18)	1 (1)	142 (143)		7 (15)		153 (217)			6 (6)	<b>447</b> <b>(529) – 84%</b>
D2	Utilizzazione di metodi di pesca vietati		2 (4)		642 (648)	122 (122)	2 (3)		31 (31)		10 (10)		49 (66)		0 (1)	2 (2)	<b>860</b> <b>(887) – 97%</b>
D3	Mancata rizzatura o stivaggio di attrezzi da pesca vietati				1 (1)	2 (2)	1 (4)		5 (5)								<b>9</b> <b>(12) – 75%</b>
D4	Pesca diretta o detenzione a bordo di una specie vietata		26 (33)	5 (6)	1 (1)	3 (3)	6 (26)	2 (2)	23 (24)				2 (3)		0 (8)	9 (9)	<b>77</b> <b>(115) – 67%</b>
D5	Pesca non autorizzata	1 (9)	9 (13)	2 (2)	153 (154)	373 (375)	13 (21)	0 (3)	461 (479)		1 (4)		199 (357)		1 (13)	2 (2)	<b>1215</b> <b>(1432) – 85%</b>
D6	Inosservanza delle taglie minime		42 (69)	13 (16)	50 (52)	61 (61)	66 (88)		79 (84)		27 (31)		21 (135)			4 (4)	<b>363</b> <b>(540) – 67%</b>
D7	Inosservanza delle norme e delle procedure che disciplinano i trasbordi										0 (2)						<b>0</b> <b>(2) – 0%</b>
E1	Falsificazione o mancata registrazione dei dati richiesti nei documenti di controllo (es. giornali di bordo, ecc.)	13 (21)	144 (183)	55 (56)		344 (344)	8 (37)	10 (13)	1 (1)		17 (49)		7 (35)	1 (2)	4 (27)	89 (89)	<b>693</b> <b>(857) – 81%</b>
E2	Interferenza con il sistema di controllo dei pescherecci via satellite	1 (3)	0 (2)			94 (94)	0 (1)						0 (1)			6 (6)	<b>101</b> <b>(107) – 94%</b>

E3	Inosservanza deliberata delle norme comunitarie che disciplinano la comunicazione a distanza dei movimenti delle navi		2 (2)	7 (7)			4 (38)		3 (4)				0 (6)	3 (3)	<b>19</b> <b>(60) – 32%</b>	
E4	Inosservanza da parte del capitano di un peschereccio di paesi terzi delle norme applicabili nel corso di operazioni nelle acque comunitarie												1 (6)		<b>1</b> <b>(6) – 17%</b>	
F1	Sbarco di prodotti della pesca che non rispettano le norme di controllo e di lotta contro la frode		4 (7)		227 (227)	5 (6)	2 (2)			5 (11)		7 (120)	0 (3)		<b>250</b> <b>(376) – 66%</b>	
F2	Magazzinaggio, trasformazione, vendita e trasporto di prodotti della pesca non conformi alle norme di commercializzazione		9 (15)		15 (15)	15 (23)			128 (136)			3 (199)	0 (1)		<b>170</b> <b>(389) – 44%</b>	
NA	Non precisato											3 (5)			<b>3</b> <b>(5) – 60%</b>	
	<b>Totale</b>	<b>31</b> <b>(49)</b> <b>63%</b>	<b>319</b> <b>(442)</b> <b>72%</b>	<b>101</b> <b>(118)</b> <b>86%</b>	<b>1012</b> <b>(1021)</b> <b>99%</b>	<b>1614</b> <b>(1785)</b> <b>90%</b>	<b>139</b> <b>(288)</b> <b>48%</b>	<b>13</b> <b>(26)</b> <b>50%</b>	<b>1025</b> <b>(1074)</b> <b>95%</b>		<b>67</b> <b>(122)</b> <b>55%</b>	<b>550</b> <b>(1579)</b> <b>35%</b>	<b>1</b> <b>(2)</b> <b>50%</b>	<b>6</b> <b>(125)</b> <b>5%</b>	<b>125</b> <b>(125)</b> <b>5%</b>	<b>5003</b> <b>(6756)</b> <b>74%</b>

\* tra parentesi, il numero o di casi individuati

**ALLEGATO VI**

**AMMENDA MEDIA E NUMERO DI INFRAZIONI NEL 2002 PER TIPO DI COMPORTAMENTO GRAVE E PER STATO MEMBRO**

Codice	Tipo di comportamento	BEL	DNK	DEU	GRC	ESP	FRA	IRL	ITA	LUX	NLD	AUT	PRT	FIN	SWE	GBR	TOTALE
A1	Ostruzione al compito degli ispettori per la pesca		805 (1)			5079 (36)		12800 (1)	206 (1)							3384 (3)	<b>4924 (42)</b>
A2	Falsificazione, dissimulazione, distruzione o alterazione di elementi di prova																
B1	Ostruzione al compito degli osservatori		671 (1)						68 (1)								<b>370 (2)</b>
C1	Esercizio della pesca senza licenza di pesca, permesso di pesca o qualsiasi altra autorizzazione necessaria		568 (3)	3962 (12)	384 (125)	1463 (445)	2000 (1)	21400 (2)	2052 (143)				435 (143)				<b>1314 (874)</b>
C2	Esercizio della pesca con documento falsificato				300 (3)	545 (32)			185 (6)								<b>474 (41)</b>
C3	Falsificazione, soppressione o dissimulazione dei contrassegni di identificazione della nave			83 (1)	300 (3)	1282 (28)			68 (3)				139 (6)				<b>924 (41)</b>
D1	Utilizzazione o detenzione a bordo di attrezzi da pesca vietati		447 (3)	1247 (6)	933 (3)	2660 (16)	7563 (8)	20000 (1)	1066 (130)		5590 (5)		580 (53)			3145 (6)	<b>1518 (231)</b>
D2	Utilizzazione di metodi di pesca vietati		1342 (1)		632 (575)	3025 (122)			1026 (27)		310 (2)		1157 (6)			1999 (2)	<b>1052 (735)</b>
D3	Mancata rizzatura o stivaggio di attrezzi da pesca vietati				1200 (1)	105628 (2)			1395 (4)								<b>31148 (7)</b>
D4	Pesca diretta o detenzione a bordo di una specie vietata		1565 (3)	200 (5)	300 (1)	1334 (3)	1875 (2)	23125 (2)	1033 (5)				253 (2)			2328 (8)	<b>2719 (31)</b>
D5	Pesca non autorizzata		3354 (3)	1423 (2)	1111 (135)	2014 (375)	2000 (6)		2186 (323)				394 (86)		100 (1)	2518 (2)	<b>1796 (933)</b>
D6	Inosservanza delle taglie minime		793 (27)	1290 (13)	744 (37)	1956 (61)	792 (16)		1018 (41)		738 (8)		690 (19)			3238 (4)	<b>1201 (226)</b>
D7	Inosservanza delle norme e delle procedure che disciplinano i trasbordi																
E1	Falsificazione o mancata registrazione dei dati richiesti nei documenti di controllo (es. giornali di bordo, ecc.)	1083 (6)	393 (76)	102 (55)		2275 (344)	206 (4)	8455 (10)	61 (1)		1511 (14)		809 (6)	420 (1)	741 (4)	9148 (83)	<b>2813 (604)</b>
E2	Interferenza con il sistema di controllo dei pescherecci via satellite	1500 (1)				1212 (94)										31980 (6)	<b>3043 (101)</b>
E3	Inosservanza deliberata delle norme comunitarie che disciplinano la comunicazione a distanza dei movimenti delle navi			216 (7)					568 (2)							2745 (3)	<b>907 (12)</b>

E4	Inosservanza da parte del capitano di un peschereccio di paesi terzi delle norme applicabili nel corso di operazioni nelle acque comunitarie													155 (1)		<b>155 (1)</b>	
F1	Sbarco di prodotti della pesca che non rispettano le norme di controllo e di lotta contro la frode		1610 (1)			2245 (227)		4600 (2)			343 (4)		757 (7)			<b>2187 (241)</b>	
F2	Magazzinaggio, trasformazione, vendita e trasporto di prodotti della pesca non conformi alle norme di commercializzazione		787 (3)		892 (14)		288 (2)		1119 (104)				1232 (3)			<b>1075 (126)</b>	
NA	Non precisato												667 (3)			<b>667 (3)</b>	
	<b>Media Stato membro</b>	<b>1143 (7)</b>	<b>622 (122)</b>	<b>820 (101)</b>	<b>678 (897)</b>	<b>2126 (1785)</b>	<b>2367 (39)</b>	<b>11978 (18)</b>	<b>1691 (791)</b>		<b>1727 (33)</b>		<b>491 (334)</b>	<b>420 (1)</b>	<b>536 (6)</b>	<b>8795 (117)</b>	<b>1757 (4251)</b>

\* tra parentesi, il numero di casi in cui è stata inflitta un'ammenda

**ALLEGATO VII**

**NUMERO DI CONFISCHE E NUMERO DI INFRAZIONI NEL 2002, PER TIPO DI COMPORTAMENTO GRAVE E PER STATO MEMBRO**

Codice	Tipo di comportamento	BEL	DNK	DEU	GRC	ESP	FRA	IRL	ITA	LUX	NLD	AUT	PRT	FIN	SWE	GBR	TOTALE
A1	Ostruzione al compito degli ispettori per la pesca		0 (2)			36 (36)	0 (15)	1 (1)	0 (1)						0 (5)	0 (4)	37 (64)
A2	Falsificazione, dissimulazione, distruzione o alterazione di elementi di prova		0 (3)														0 (3)
B1	Ostruzione al compito degli osservatori		0 (1)						0 (1)								0 (2)
C1	Esercizio della pesca senza licenza di pesca, permesso di pesca o qualsiasi altra autorizzazione necessaria	1 (1)	4 (12)	0 (21)	126 (138)	445 (445)	3 (7)	2 (3)	83 (156)				58 (420)		0 (55)		722 (1258)
C2	Esercizio della pesca con documento falsificato		0 (1)		3 (3)	32 (32)			0 (6)								35 (42)
C3	Falsificazione, soppressione o dissimulazione dei contrassegni di identificazione della nave	0 (8)		0 (2)	3 (6)	28 (28)	0 (1)	0 (1)	0 (3)				0 (21)				31 (70)
D1	Utilizzazione o detenzione a bordo di attrezzi da pesca vietati	0 (7)	20 (95)	0 (8)	3 (3)	16 (16)	12 (18)	1 (1)	105 (143)		5 (15)		76 (217)			0 (6)	238 (529)
D2	Utilizzazione di metodi di pesca vietati		1 (4)		630 (648)	122 (122)	1 (3)		29 (31)		9 (10)		40 (66)		0 (1)	0 (2)	832 (887)
D3	Mancata rizzatura o stivaggio di attrezzi da pesca vietati				1 (1)	2 (2)	0 (4)		5 (5)								8 (12)
D4	Pesca diretta o detenzione a bordo di una specie vietata		3 (33)	0 (6)	1 (1)	3 (3)	1 (26)	1 (2)	17 (24)				1 (3)		0 (8)	0 (9)	27 (115)
D5	Pesca non autorizzata	0 (9)	1 (13)	0 (2)	148 (154)	373 (375)	2 (21)	0 (3)	276 (479)		1 (4)		120 (357)		0 (13)	0 (2)	921 (1432)
D6	Inosservanza delle taglie minime		2 (69)	0 (16)	50 (52)	61 (61)	52 (88)		61 (84)		26 (31)		1 (135)			0 (4)	253 (540)
D7	Inosservanza delle norme e delle procedure che disciplinano i trasbordi										0 (2)						0 (2)
E1	Falsificazione o mancata registrazione dei dati richiesti nei documenti di controllo (es. giornali di bordo, ecc.)	9 (21)	7 (183)	0 (56)		344 (344)	0 (37)	4 (13)	0 (1)		7 (49)		0 (35)	0 (2)	0 (27)	0 (89)	371 (857)
E2	Interferenza con il sistema di controllo dei pescherecci via satellite	0 (3)	0 (2)			94 (94)	0 (1)						0 (1)			0 (6)	94 (107)
E3	Inosservanza deliberata delle norme comunitarie che disciplinano la comunicazione a distanza dei movimenti delle navi		0 (2)	0 (7)			0 (38)		2 (4)						0 (6)	0 (3)	2 (60)

E4	Inosservanza da parte del capitano di un peschereccio di paesi terzi delle norme applicabili nel corso di operazioni nelle acque comunitarie													0 (6)		0 (6)
F1	Sbarco di prodotti della pesca che non rispettano le norme di controllo e di lotta contro la frode		0 (7)		227 (227)	0 (6)	2 (2)			2 (11)		2 (120)		0 (3)		233 (376)
F2	Magazzinaggio, trasformazione, vendita e trasporto di prodotti della pesca non conformi alle norme di commercializzazione		1 (15)		15 (15)	13 (23)		46 (136)				0 (199)		0 (1)		75 (389)
NA	Non precisato											0 (5)				0 (5)
	<b>Totale</b>	<b>10 (49)</b>	<b>34 (442)</b>	<b>0 (118)</b>	<b>980 (1021)</b>	<b>1614 (1785)</b>	<b>84 (288)</b>	<b>7 (26)</b>	<b>611 (1074)</b>		<b>50 (122)</b>	<b>207 (1579)</b>	<b>0 (2)</b>	<b>0 (125)</b>	<b>0 (125)</b>	<b>3597 (6756)</b>

\*tra parentesi, il numero di casi individuati

**ALLEGATO VIII**

**NUMERO DI LICENZE RITIRATE NEL 2002, PER TIPO DI COMPORTAMENTO GRAVE E PER STATO MEMBRO**

Codice	Tipo di comportamento	BEL	DNK	DEU	GRC	ESP	FRA	IRL	ITA	LUX	NLD	AUT	PRT	FIN	SWE	GBR	TOTALE
A1	Ostruzione al compito degli ispettori per la pesca		0 (2)			36 (36)	0 (15)	0 (1)	0 (1)						0 (5)	0 (4)	36 (64)
A2	Falsificazione, dissimulazione, distruzione o alterazione di elementi di prova		0 (3)														0 (3)
B1	Ostruzione al compito degli osservatori		0 (1)						0 (1)								0 (2)
C1	Esercizio della pesca senza licenza di pesca, permesso di pesca o qualsiasi altra autorizzazione necessaria	0 (1)	4 (12)	0 (21)	60 (138)	445 (445)	0 (7)	0 (3)	0 (156)				0 (420)		0 (55)		509 (1258)
C2	Esercizio della pesca con documento falsificato		0 (1)		2 (3)	32 (32)			0 (6)								34 (42)
C3	Falsificazione, soppressione o dissimulazione dei contrassegni di identificazione della nave	0 (8)		0 (2)	0 (6)	28 (28)	0 (1)	0 (1)	0 (3)				0 (21)				28 (70)
D1	Utilizzazione o detenzione a bordo di attrezzi da pesca vietati	0 (7)	82 (95)	0 (8)	3 (3)	16 (16)	0 (18)	0 (1)	0 (143)		0 (15)		0 (217)			0 (6)	101 (529)
D2	Utilizzazione di metodi di pesca vietati		1 (4)		344 (648)	122 (122)	0 (3)		0 (31)		0 (10)		0 (66)		0 (1)	0 (2)	467 (887)
D3	Mancata rizzatura o stivaggio di attrezzi da pesca vietati				1 (1)	2 (2)	0 (4)		0 (5)								3 (12)
D4	Pesca diretta o detenzione a bordo di una specie vietata		17 (33)	0 (6)	0 (1)	3 (3)	0 (26)	0 (2)	0 (24)				0 (3)		0 (8)	0 (9)	20 (115)
D5	Pesca non autorizzata	0 (9)	3 (13)	0 (2)	126 (154)	373 (375)	0 (21)	0 (3)	0 (479)		0 (4)		0 (357)		0 (13)	0 (2)	502 (1432)
D6	Inosservanza delle taglie minime		0 (69)	0 (16)	18 (52)	61 (61)	1 (88)		0 (84)		0 (31)		0 (135)			0 (4)	80 (540)
D7	Inosservanza delle norme e delle procedure che disciplinano i trasbordi										0 (2)						0 (2)
E1	Falsificazione o mancata registrazione dei dati richiesti nei documenti di controllo (es. giornali di bordo, ecc.)	0 (21)	11 (183)	0 (56)		344 (344)	0 (37)	0 (13)	0 (1)		0 (49)		0 (35)	0 (2)	0 (27)	0 (89)	355 (857)

Codice	Tipo di comportamento	BEL	DNK	DEU	GRC	ESP	FRA	IRL	ITA	LUX	NLD	AUT	PRT	FIN	SWE	GBR	TOTALE
E2	Interferenza con il sistema di controllo dei pescherecci via satellite	0 (3)	0 (2)			94 (94)	0 (1)						0 (1)			0 (6)	94 (107)
E3	Inosservanza deliberata delle norme comunitarie che disciplinano la comunicazione a distanza dei movimenti delle navi		2 (2)	0 (7)		0 (38)		0 (4)							0 (6)	0 (3)	2 (60)
E4	Inosservanza da parte del capitano di un peschereccio di paesi terzi delle norme applicabili nel corso di operazioni nelle acque comunitarie														0 (6)		0 (6)
F1	Sbarco di prodotti della pesca che non rispettano le norme di controllo e di lotta contro la frode		2 (7)			227 (227)	0 (6)	0 (2)			0 (11)		0 (120)		0 (3)		229 (376)
F2	Magazzinaggio, trasformazione, vendita e trasporto di prodotti della pesca non conformi alle norme di commercializzazione		1 (15)		6 (15)		0 (23)		0 (136)				0 (199)		0 (1)		7 (389)
NA	Non precisato												0 (5)				0 (5)
	<b>Totale Stato membro:</b>	<b>0 (49)</b>	<b>111 (442)</b>	<b>0 (118)</b>	<b>560 (1021)</b>	<b>1614 (1785)</b>	<b>1 (288)</b>	<b>0 (26)</b>	<b>0 (1074)</b>		<b>0 (122)</b>		<b>0 (1579)</b>	<b>0 (2)</b>	<b>0 (125)</b>	<b>0 (125)</b>	<b>2286 (6756)</b>

**ALLEGATO IX****NUMERO DI CASI DI COMPORTAMENTO GRAVE INDIVIDUATI NEL 2002 PER PORTO DI PESCA**

Codice	Tipo di comportamento	BEL	DNK	DEU	GRC	ESP	FRA	IRL	ITA	LUX	NLD	AUT	PRT	FIN	SWE	GBR	TOTALE
A1	Ostruzione al compito degli ispettori per la pesca		2			12	1		1					2			16
A2	Falsificazione, dissimulazione, distruzione o alterazione di elementi di prova		33														3
B1	Ostruzione al compito degli osservatori		1						1								2
C1	Esercizio della pesca senza licenza di pesca, permesso di pesca o qualsiasi altra autorizzazione necessaria	1	4			150			156								311
C2	Esercizio della pesca con documento falsificato					14			66								20
C3	Falsificazione, soppressione o dissimulazione dei contrassegni di identificazione della nave					14			3								17
D1	Utilizzazione o detenzione a bordo di attrezzi da pesca vietati		67			8			120		9						204
D2	Utilizzazione di metodi di pesca vietati		4			59	1		31		1						96
D3	Mancata rizzatura o stivaggio di attrezzi da pesca vietati					1			5								6
D4	Pesca diretta o detenzione a bordo di una specie vietata		31			1	9		18								59
D5	Pesca non autorizzata		4			111	5		456		2						578
D6	Inosservanza delle taglie minime		68			45	42		52		27						234
D7	Inosservanza delle norme e delle procedure che disciplinano i trasbordi										22						2
E1	Falsificazione o mancata registrazione dei dati richiesti nei documenti di controllo (es. giornali di bordo, ecc.)	11	155			239	13		1		45			2			466
E2	Interferenza con il sistema di controllo dei pescherecci via satellite		22			56											58



**ALLEGATO X**

**IMPORTO PAGATO DAGLI OPERATORI DEL SETTORE A SEGUITO DI INFRAZIONI GRAVI IN OGNI STATO MEMBRO**

Codice	Tipo di comportamento	BEL	DNK	DEU	GRC	ESP	FRA	IRL	ITA	LUX	NLD	AUT	PRT	FIN	SWE	GBR	TOTALE
A1	Ostruzione al compito degli ispettori per la pesca		805			182833		12800	206							10152	206796
A2	Falsificazione, dissimulazione, distruzione o alterazione di elementi di prova																
B1	Ostruzione al compito degli osservatori		671						68								739
C1	Esercizio della pesca senza licenza di pesca, permesso di pesca o qualsiasi altra autorizzazione necessaria		1703	47545	47962	650958	2000	42800	293491				62246				1148705
C2	Esercizio della pesca con documento falsificato				900	17428			1110								19438
C3	Falsificazione, soppressione o dissimulazione dei contrassegni di identificazione della nave			83	900	35885			204				831				37903
D1	Utilizzazione o detenzione a bordo di attrezzi da pesca vietati		1341	7480	2800	42564	60500	20000	138516		27950		30736			18867	350754
D2	Utilizzazione di metodi di pesca vietati		1342		363646	369039			27703		620		6944			3997	773291
D3	Mancata rizzatura o stivaggio di attrezzi da pesca vietati				1200	211256			5578								218034
D4	Pesca diretta o detenzione a bordo di una specie vietata		4696	1000	300	4001	3750	46250	5164				505			18626	84292
D5	Pesca non autorizzata		10061	2845	149996	755437	12000		706214				33911		100	5036	1675600
D6	Inosservanza delle taglie minime		21411	16771	27532	119288	12675		41734		5901		13119			12951	271382
D7	Inosservanza delle norme e delle procedure che disciplinano i trasbordi																
E1	Falsificazione o mancata registrazione dei dati richiesti nei documenti di controllo (es. giornali di bordo, ecc.)	6500	29892	5630		782714	825	84550	61		21157		4854	420	2963	759268	1698834
E2	Interferenza con il sistema di controllo dei pescherecci via satellite	1500				113939										191880	307319

E3	Inosservanza deliberata delle norme comunitarie che disciplinano la comunicazione a distanza dei movimenti delle navi			1514					1135					8235	<b>10884</b>	
E4	Inosservanza da parte del capitano di un peschereccio di paesi terzi delle norme applicabili nel corso di operazioni nelle acque comunitarie												155		<b>155</b>	
F1	Sbarco di prodotti della pesca che non rispettano le norme di controllo e di lotta contro la frode		1610			509607		9200		1370		5299			<b>527086</b>	
F2	Magazzinaggio, trasformazione, vendita e trasporto di prodotti della pesca non conformi alle norme di commercializzazione		2361		12494		575		116366			3697			<b>135493</b>	
NA	Non precisato															
	<b>Totale ammende</b>	<b>8000</b>	<b>75893</b>	<b>82868</b>	<b>607730</b>	<b>3794949</b>	<b>92325</b>	<b>215600</b>	<b>1337550</b>		<b>56998</b>	<b>164142</b>	<b>420</b>	<b>3218</b>	<b>1029012</b>	<b>7468705</b>
	<b>Numero di navi in attività</b>	<b>128</b>	<b>3656</b>	<b>2240</b>	<b>19483</b>	<b>14813</b>	<b>8098</b>	<b>1503</b>	<b>15963</b>		<b>952</b>	<b>10427</b>	<b>3525</b>	<b>1840</b>	<b>7563</b>	<b>90191</b>
	<b>Ammenda media per nave</b>	<b>62,5</b>	<b>20,08</b>	<b>37,0</b>	<b>31,2</b>	<b>256,2</b>	<b>11,4</b>	<b>143,4</b>	<b>80,8</b>		<b>59,9</b>	<b>15,7</b>	<b>0,1</b>	<b>1,7</b>	<b>136,1</b>	<b>82,8</b>